

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 05/02/2021

### FATTO

Il ricorrente, assistito da un'associazione di consumatori di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF, premettendo di essere titolare di cinque Buoni fruttiferi postali, tutti appartenenti alla serie Q/P, del valore nominale di £. 1.000.000 cadauno, sottoscritti quanto a due di essi il 25/11/1986 e quanto agli altri tre il 13/1/1987.

Ha dedotto il ricorrente che, maturato il termine trentennale dei predetti Buoni, egli ne aveva chiesto la riscossione, ma che nell'occasione gli era stato fatto un calcolo dei relativi rendimenti difforme da quanto rappresentato a tergo degli stessi.

In particolare, parte istante ha lamentato che la redditività applicato per i BPF in disamina dal 21° al 30° anno era stata calcolata con interessi del 12% in regime di capitalizzazione semplice al netto della ritenuta del 12,50%, in luogo di quella più favorevole indicata sul retro dei titoli.

Contestando, dunque, la legittimità di siffatto calcolo, il ricorrente ha chiesto all'adito Collegio ABF di disporre che l'intermediario convenuto gli debba rimborsare i Buoni di cui trattasi, secondo le condizioni apposte a tergo dei medesimi.

Nelle sue controdeduzioni, presentate il 9/12/2020, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, eccependone, in via preliminare, l'irricevibilità per incompetenza *ratione temporis*, atteso che esso ha ad oggetto i rendimenti di Buoni



sottoscritti nel 1986 e nel 1987 e, quindi, prima della data dell'1/1/2009 che segna il limite di competenza temporale dell'ABF.

Parte resistente ha, altresì, eccepito, sempre in via preliminare, che il ricorso in disamina è, comunque, inammissibile per incompetenza per materia dell'adito Arbitro, stante che i Buoni fruttiferi postali sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Nel merito, l'intermediario ha dedotto che i BFP oggetto di vertenza appartenevano alla serie "Q/P", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e che, in conformità al detto provvedimento normativo, essi erano stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" (e "Q/P") è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato nella misura dell'interesse semplice non capitalizzato del 12%.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Ha, al riguardo, argomentato che l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 appare ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni; poiché, infatti, gli "importi" ivi indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie, dovrebbe ritenersi evidente ed inevitabile che, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente anche le cifre e ciò anche per l'ultimo decennio.

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti nuovi timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria "Q", l'intermediario ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, esso aveva legittimamente modificato i rendimenti originariamente riportati nei titoli di cui si controverte e aveva, perciò correttamente offerto, alla scadenza, al ricorrente quanto per essi dovuto sulla base del summenzionato decreto ministeriale.

Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che, sin dalla data del rilascio dei Buoni, il ricorrente era a conoscenza o, comunque, avrebbe potuto esserli usando l'ordinaria diligenza, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale, della serie a cui gli stessi effettivamente appartengono e, perciò, della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che potesse ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario e la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

L'intermediario ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per incompetenza dell'ABF e, nel merito, che lo stesso sia rigettato in quanto infondato.

## DIRITTO



La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di cinque Buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie a termine "Q/P", emessi tra il novembre 1986 e il gennaio 2017 e, perciò, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

Si controverte, in particolare, sulla correttezza del calcolo dei rendimenti dei BFP in disamina per il periodo dal 21° al 30° anno, seppure nelle richieste finali formulate parte istante faccia riferimento alle condizioni apposte a tergo dei Buoni senza tale limitazione temporale.

Prima di esaminare il merito della detta vertenza, vanno necessariamente scrutinate le eccezioni di incompetenza *ratione temporis* e per materia, sollevate dall'intermediario nelle sue controdeduzioni.

Nello specifico, partendo dall'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, basata sulla data di sottoscrizione dei BFP in questione, reputa il Collegio che la stessa sia infondata, stante che la materia del contendere non attiene a vizi genetici del rapporto ovvero a comportamenti commissivi o omissivi posti in essere dall'intermediario all'epoca della sottoscrizione dei BFP, quanto, piuttosto, agli effetti finali del rapporto instauratosi a seguito della sottoscrizione dei medesimi e, in particolare, alla persistente o già esaurita efficacia di siffatto rapporto al momento in cui è stata chiesta la liquidazione dei Buoni in evidenza (cfr. sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Parimenti infondata è la formulata eccezione di incompetenza per materia.

Occorre, infatti, in proposito, rilevarsi:

- che il DPR 14.3.2001, n. 144 dispone all'art. 1 che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) *risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da "P\*\*\*" per conto della Cassa depositi e prestiti*", specificando al successivo art. 2 che: "1. Le attività di bancoposta svolte da "P\*\*\*" comprendono: ... b) *raccolta del risparmio postale*; e che "... A "P\*\*\*" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti".

- che l'art. 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prevede espressamente che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è incluso anche l'intermediario resistente in relazione all'attività di bancoposta.

In forza del suesposto quadro normativo, va, conseguentemente, qui confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, secondo il quale la materia del rimborso dei Buoni fruttiferi postali rientra nell'ambito della competenza dell'ABF (cfr. anche sul punto decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento ABF).

Passando, quindi, al merito della vertenza che ci occupa, osserva il Collegio che dall'analisi di tutti e cinque i BFP in questione, emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria, facente riferimento al rendimento previsto per i Buoni della Serie "P", e di un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, il quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Ebbene, sulle corrette modalità di rimborso dei BFP della serie Q/P, emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986, è intervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza rileva solo per tale periodo, ingenerando, per contro, l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in *subiecta materia*), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *“che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.*

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *“il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *“circostanza che nel corso della durata dell’investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l’ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.*

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuti, in relazione a tutti e cinque i Buoni oggetto di vertenza, gli interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno, secondo l’originario regolamento pattizio, fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21°**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MARIA ROSARIA MAUGERI